

STATUTO ParmaFrontiere ETS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: "ParmaFrontiere ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Parma e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

In particolare, lo scopo dei soci dell'associazione denominata ParmaFrontiere ets, è quello di promuovere la cultura musicale, teatrale, coreutica, cinematografica, audiovisiva, editoriale, intesa come strumento essenziale di comunicazione tra le persone e come strumento di progresso e benessere.

L'associazione ha per oggetto la produzione e la promozione di attività culturali indirizzate all'infanzia, al mondo giovanile, agli anziani, ai disabili, al disagio, alle comunità, alle cooperazioni, alle scuole, alle agenzie informative, alle università.

L'associazione, in particolar modo, fornirà servizi, collaborerà e potrà gestire in proprio o con altri:

teatri, centri giovani, centri culturali, arene estive, gallerie d'arte, attività editoriali, edizioni musicali, festival, happening, convegni, laboratori musicali, laboratori formativi, studi di registrazione, centri di ascolto, circuiti culturali e realtà assimilabili.

Potrà altresì esercitare qualsiasi attività connessa ed affine a quella sopra elencata offrendo servizi quali:

- Consulenze artistiche e tecniche;
- Organizzazione di spettacoli di danza e teatro;
- Organizzazione di attività concertistica;
- Produzione di cd, video e ogni altra forma di riproduzione del suono e dell'immagine fino ad oggi conosciuta e di futura invenzione;

ParmaFrontiere Associazione Culturale

Strada XXII Luglio, 42 - 43121 – Parma C.F. / P. Iva 02184530349 R.E.A. C.C.I.A.A. Parma nr. 257058



- Allestimenti;
- Corsi professionali;
- Svolgimento di attività di formazione, con particolare riguardo all'aggiornamento professionale del mondo scolastico;
- Stipulare accordi con enti pubblici;
- Acquisire commesse di lavoro e servizi.

L'associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziarie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. L'associazione potrà aderire ad altre associazioni svolgenti attività nell'ambito del proprio oggetto sociale e comunque collaborare con enti o istituzioni svolgenti attività in tale ambito.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma prevalentemente volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo, o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione, allo scopo di promuovere e perseguire le finalità di cui all'articolo 1, potrà gestire, in proprio o con altri, festival, teatri, informagiovani, centri culturali e altre strutture e/o iniziative atte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

Potrà altresì esercitare qualsiasi attività connessa ed affine alle realtà sopra elencate offrendo servizi quali, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di spettacoli di danza e teatro, concerti, corsi di formazione professionale, laboratori formativi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

ParmaFrontiere Associazione Culturale

Strada XXII Luglio, 42 - 43121 – Parma C.F. / P. Iva 02184530349 R.E.A. C.C.I.A.A. Parma nr. 257058



Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di: rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

ParmaFrontiere Associazione Culturale

Strada XXII Luglio, 42 - 43121 - Parma C.F. / P. Iva 02184530349 R.E.A. C.C.I.A.A. Parma nr. 257058



svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Attestare mediante documentazione (articoli, programmi di sala, manifesti, contratti, cassette o cd) di svolgere un'attività professionale o semi professionale in campo artistico, purché in regola con le vigenti leggi sul lavoro e sulla previdenza

Possono essere eccezionalmente ammessi per meriti artistici anche artisti di chiara fama sprovvisti di tale documentazione.

Possono essere inoltre ammessi come soci, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, anche studiosi, cultori delle arti e simpatizzanti la cui autorità, cultura e competenza, in settori affini o diversi, possano essere d'aiuto o d'interesse per l'associazione.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso* o *esclusione*.

- a) L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:
- b) Che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) Che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

ParmaFrontiere Associazione Culturale

Strada XXII Luglio, 42 - 43121 - Parma C.F. / P. Iva 02184530349 R.E.A. C.C.I.A.A. Parma nr. 257058



Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta,* anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le sequenti competenze inderogabili:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.
 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

ParmaFrontiere Associazione Culturale

Strada XXII Luglio, 42 - 43121 - Parma C.F. / P. Iva 02184530349

R.E.A. C.C.I.A.A. Parma nr. 257058



- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno ³/₄ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

ParmaFrontiere Associazione Culturale

Strada XXII Luglio, 42 - 43121 - Parma C.F. / P. Iva 02184530349

R.E.A. C.C.I.A.A. Parma nr. 257058



L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* per 3 mandati. La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vicepresidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

ParmaFrontiere Associazione Culturale

Strada XXII Luglio, 42 - 43121 – Parma C.F. / P. Iva 02184530349 R.E.A. C.C.I.A.A. Parma nr. 257058



(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ParmaFrontiere Associazione Culturale

Strada XXII Luglio, 42 - 43121 - Parma C.F. / P. Iva 02184530349 R.E.A. C.C.I.A.A. Parma nr. 257058



ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente, se ricorrono i requisiti, e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione deve redigere, depositare, se ne ricorrono i requisiti, presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i sequenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione,* tenuto a cura dello stesso organo;

ParmaFrontiere Associazione Culturale

Strada XXII Luglio, 42 - 43121 - Parma C.F. / P. Iva 02184530349 R.E.A. C.C.I.A.A. Parma nr. 257058



- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi a semplice richiesta.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, ad altre

ParmaFrontiere Associazione Culturale

Strada XXII Luglio, 42 - 43121 - Parma C.F. / P. Iva 02184530349 R.E.A. C.C.I.A.A. Parma nr. 257058



associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

> **ART. 20** (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

I SOCI FONDATORI

ParmaFrontiere Associazione Culturale Strada XXII Luglio, 42 - 43121 - Parma C.F. / P. Iva 02184530349

R.E.A. C.C.I.A.A. Parma nr. 257058



Parma, lì 10/06/2022

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi 10/06/2022 alle ore 20.00, presso la sede sociale in Strada XXII Luglio, 42 – Parma, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "ParmaFrontiere" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto dell'associazione
- 2) Inserimento libro volontari (allegato 2)

Sono presenti n. 6 soci su un totale di n. 7 soci iscritti (Roberto Bonati, Alberto Ferretti, Andrea Grossi, Pietro Bandini, Luca Perciballi, Gemma Carbone).

Viene chiamato a fungere da Presidente il Sig. Roberto Bonati e da Segretario il Sig. Alberto Ferretti.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

1) Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente mostra ai soci l'adeguamento dello statuto dell'associazione inserendo come da bozza di cui si dà lettura

L'assemblea a riguardo si esprime con voti favorevoli n. 5, voti contrari n. 0, voti astenuti n. 0. Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario Alberto Ferretti

Il Presidente Roberto Bonati

Churtsm